



CIRCOLARE N° 6 DEL 12 MAGGIO 2008

D.M. 37/2008

Disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno di edifici

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n 37 "*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici*" (pubblicato in G.U. n. 61 del 12.03.2008) è entrato in vigore il 27 marzo 2008 (quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Di fatto il DM 37/2008 sostituisce la legge 46/90; infatti alla stessa data sono **abrogati** (ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto 28.12.2006 n. 300, convertito con modifiche dalla legge 26.02.2007 n. 17):

- il regolamento di cui al D.P.R. 447/91,
- gli articoli da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001,
- la legge 5 marzo 1990, n. 46 ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento dell'attività di normazione tecnica), art. 14 (Verifiche), art. 16 (Sanzioni), le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

In base alla detta normativa:

- fino al 26 marzo 2008 la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata sul "vecchio modulo" (DM 20.02.92);
- a partire dal 27 marzo 2008 la dichiarazione di conformità va rilasciata sui nuovi moduli, previsti dagli allegati I (imprese installatrici) e II (uffici tecnici interni delle imprese non installatrici) del D.M. 37/08.

Il nuovo decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, **indipendentemente** dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Gli impianti sono classificati come segue:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

Studio Protezione Ambiente Sicurezza

Via Lana n. 1 – 25020
FLERO (BS)

Tel. 030.3583956 – fax 030.3583957 – www.studiopas.it

- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

La progettazione degli impianti risulta obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti.

il progetto e' redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

- a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita' abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita' abitative di superficie superiore a 400 m²;
- b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 m²;
- d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³;
- e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita' frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
- g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attivita' soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Studio Protezione Ambiente Sicurezza

Via Lana n. 1 – 25020

FLERO (BS)

Tel. 030.3583956 – fax 030.3583957 – www.studiopas.it

Si applica a tutti gli impianti

La variante più vistosa, da tempo annunciata, è l'estensione del campo di applicazione del DM 37/08 a tutti gli impianti in tutti gli edifici. La legge 46/90 era invece limitata agli impianti negli edifici civili e solo per gli impianti elettrici era estesa a tutti gli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.

Cade dunque ogni differenza, a questi fini, tra edifici civili e non civili.

Impianti di rilevazione incendio

Il nuovo decreto conferma che per "impianti di protezione antincendio" si intendono non solo gli impianti di idranti e di estinzione di tipo automatico o manuale, ma anche gli impianti di rivelazione di gas, di fumo e d'incendio.

A tali impianti si applicava la legge 46/90 solo se installati negli edifici civili, ora si applica il DM 37/08 in tutti gli edifici.

Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sono passati dagli impianti della lettera b) a quelli della lettera a).

Impianti di automazione di porte, cancelli e barriere

Nella lettera a) sono stati aggiunti gli "impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere in considerazione della loro spiccata pericolosità, anche se in verità si tratta di una macchina e non di un impianto vero e proprio. L'installatore di porte, cancelli e barriere automatiche deve essere abilitato ai sensi del DM 37/08 per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), **ma non deve rilasciare la dichiarazione di conformità, in quanto coperta dalla marcatura CE.**

Manutenzione ordinaria

L'attività di manutenzione ordinaria è esclusa dal campo di applicazione del nuovo decreto, come lo era dalla legge 46/90.

Abilitazione delle imprese

Responsabile tecnico

Ogni impresa installatrice deve avere un responsabile tecnico, il quale deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali. Il responsabile tecnico può essere:

- l'imprenditore individuale,
- un legale rappresentante dell'impresa installatrice,
- una persona preposta con atto formale a tale incarico.

Uffici tecnici interni

Gli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici sono equi parati alle imprese installatrici limitatamente agli impianti delle proprie strutture interne, purché il responsabile tecnico di tale attività abbia i requisiti tecnico professionali per gli impianti che installa, trasforma, amplia o su cui svolge manutenzione straordinaria.

L'ufficio tecnico interno di imprese non installatrici non necessita di alcuna abilitazione da parte della CCIAA;

Progetto degli impianti

Studio Protezione Ambiente Sicurezza

Via Lana n. 1 – 25020

FLERO (BS)

Tel. 030.3583956 – fax 030.3583957 – www.studiopas.it

Secondo il DM 37/08 tutti gli interventi di installazione (nuovi impianti), di ampliamento o trasformazione di impianti esistenti devono essere progettati, ad esclusione di:

- ascensori;
- impianti di cantiere;
- installazione di apparecchi per usi domestici.

Negli impianti più complessi il progettista deve essere un professionista iscritto all'albo; in tutti gli altri impianti il progetto può essere eseguito dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Secondo il DM 37/08 l'installatore deve allegare alla dichiarazione di conformità di tali impianti:

- il progetto redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice,
- la relazione con tipologie dei materiali utilizzati.

Impianti di rivelazione incendio

Gli impianti di rivelazione incendio sono soggetti all'obbligo di progetto, da parte di un professionista iscritto all'albo, quando sono inseriti in una attività soggetta al rilascio di prevenzione incendi, oppure quando l'impianto comprende almeno dieci rivelatori.

Dichiarazione di conformità (DICO)

Le imprese installatrici devono realizzare gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.

Lavori parziali

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e della funzionalità dell'intero impianto.

Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'art. 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto".

La verifica iniziale

Chi ha eseguito l'impianto, o l'intervento parziale, prima di sottoscrivere la DICO e di consegnare il lavoro deve verificare, con esame a vista e prove, che l'impianto è a regola d'arte (verifica iniziale).

Il modulo per le imprese installatrici

Il modulo della DICO, di cui al DM 20/2/92, è stato sostituito da due moduli allegati al nuovo decreto: uno per le imprese installatrici e **un altro per gli uffici tecnici interni**

La dichiarazione di rispondenza (DIRI)

Gli impianti eseguiti dopo il 13/3/90 dovrebbero avere la dichiarazione di conformità, ma spesso ne sono sprovvisti. Per sanare queste situazioni, la dichiarazione di conformità va sostituita dalla dichiarazione di rispondenza (DIRI, ma solo per gli impianti realizzati fino al 27/3/08, data di entrata in vigore del DM 37/08.

La DIRI può essere firmata:

- da un professionista (con i requisiti sotto indicati) per tutti gli impianti;
- dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata (con i requisiti sotto indicati) per gli impianti non oggetti a progetto da parte di un professionista.

Il professionista deve essere iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e avere esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico.

Il responsabile tecnico deve ricoprire tale ruolo da almeno cinque anni in una impresa abilitata nel settore impiantistico cui si riferisce la DIRI. Il periodo di cinque anni può essere stato maturato in più imprese installatrici.





Fig. 2 - Documentazione (DICO e/o DIRI) da presentare al distributore o venditore di energia elettrica per richiedere un aumento della potenza contrattuale (gli interventi si intendono effettuati dopo il 27/3/08).




Fig. 3 - Nella vendita di una unità immobiliare è richiesta (salvo rinuncia da parte dell'acquirente) la DIRI o la DICO secondo l'anno di esecuzione dell'impianto.